




Regione Calabria  
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza

Comitato Consultivo Zonele  
Provincia di Cosenza



REGIONE CALABRIA

AI DIRETTORI DI DISTRETTO  
LORO SEDI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  
COSENZA



N. Prot. **0048928**  
del **03/03/2014**  
Titolo/Classe/Sottocl.  
II 3 1

Al Direttore  
UOC GESTIONE SPECIALISTICA ACCREDITATA  
Dr. Giorgio Ceraudo  
COSENZA

e p.c. Direttore Generale f.f.  
ASP COSENZA

OGGETTO: verifica autocertificazione.

**Si invitano le SSLL a voler verificare quanto dichiarato nell'allegato B parte seconda –autocertificazione- che lo specialista individuato dal Comitato è obbligato da ACN a trasmettere alle SSLL al momento dell'accettazione dell'incarico al fine della stipula del contratto di convenzione.**

*Comma 4 art. 23 ACN vigente per la specialistica ambulatoriale interna: "Lo specialista ambulatoriale o il professionista in posizione di priorità, viene invitato dal Comitato zonale a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico, da inoltrare entro 20 giorni all'azienda. Alla comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa di cui all'allegato B parte seconda. La formalizzazione dell'incarico, dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le regioni possono definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell'incarico, sentiti i sindacati di cui all'art.34, comma 12".*

Alla luce di quanto è previsto:

**dall' art. 15 " INCOMPATIBILITA'" DELL'ACN vigente per la Specialistica ambulatoriale interna**

*1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dall'art. 4, comma 7, della legge 30/12/1991 n.412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo lo specialista ambulatoriale ed il professionista che:*

- a) *abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;*
- b) *svolga attività di medico di medicina generale convenzionato;*
- c) *sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;*
- d) *eserciti la Professione medica con rapporto di lavoro autonomo, retribuito forfetariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;*
- e) *operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate con il SSN. I medici specialisti operanti in branche chirurgiche e mediche possono essere autorizzati all'esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l'azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica, nelle strutture che l'azienda mette a disposizione;*
- f) *svolga attività fiscali nell'ambito dell'azienda con la quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;*
- g) *sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R. n.119/88 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;*
- h) *sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il SSN ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;*
- i) *operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8- ter del D.L.vo n. 229/99;*
- l) *sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del D.P.R. n.292/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.*

2. *È incompatibile lo svolgimento di attività a tempo indeterminato con incarichi a tempo determinato, all'interno delle strutture del SSN.*

3. *Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a tempo determinato, le incompatibilità, ad esclusione di quanto previsto al precedente comma 2, non operano qualora lo stesso le rimuova per tutta la durata dell'incarico.*

4. *La sopravvenuta, contestata ed accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Accordo comporta la*

*sospensione e/o la revoca del rapporto convenzionale secondo le procedure di cui al successivo art. 27.*

**Dall' art. 16 " MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI" DELL'ACN vigente per la Specialistica ambulatoriale interna**

- 1. L'incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziende o altre istituzioni pubbliche.*

**Dal comma 3 dell'art. 23 "MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO" DELL'ACN vigente per la Specialistica ambulatoriale interna.**

- 3. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale o al professionista, disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non è consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.*

**Dal quesito applicabilità dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 5, comma 9 del DL. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 MEF – rgs – prot. 104123 del 16.12.13-U.**

IL PRESIDENTE DELEGATO  
COMITATO CONSULTIVO ZONALE  
Dott.ssa Virginia Stefano

